

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE



COMUNE DI SALA BOLOGNESE

Città Metropolitana di Bologna

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI
(TASI) - MODIFICHE

Nr. Progr. **17**
Data **17/03/2016**
Seduta NR. **2**
Titolo **4**
Classe **1**
Sottoclasse **0**

Adunanza Ordinaria in PRIMA Convocazione - Seduta Pubblica

Il ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE SALA CONSILIARE DI P.ZZA MARCONI N. 1 - PADULLE, oggi **17/03/2016** alle ore **18:30** in adunanza **PUBBLICA** di PRIMA Convocazione previo invio di invito scritto a domicilio o e-mail nei modi e termini previsti dal vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale all'apertura dell'adunanza e tenuto conto delle entrate e delle uscite dei Consiglieri in corso di seduta, al presente oggetto risultano:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>
BASSI EMANUELE	S	INCOGNITO NUNZIATA	S	UNGARELLI GRAZIANA	S
RIBERTO ELEONORA	S	BELLINI CINZIA	S	BERTONI ANGELA	S
RIGUZZI MIRCO	S	RAPPINI NORBERTO	S	TOSI ELISABETTA	S
BIAGI VILDES	S	VENTURA FEDERICA	N		
CASSANELLI SANDRA	S	SASSO SIMONE	N		
<i>Totale Presenti: 11</i>			<i>Totali Assenti: 2</i>		

Assenti giustificati i signori:

VENTURA FEDERICA, SASSO SIMONE

Assenti NON giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Sono presenti gli Assessori Extraconsiliari:

FANIN PAOLA, FUCCHI ALESSANDRO

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE del Comune, CICCIA ANNA ROSA.

Constatata la legalità della adunanza, nella sua qualità di SINDACO, BASSI EMANUELE invita a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

Sono designati a scrutatori i Sigg.:

RIGUZZI MIRCO, CASSANELLI SANDRA, UNGARELLI GRAZIANA.

L'Ordine del Giorno, diramato ai Sigg. Consiglieri ai sensi del vigente Statuto comunale nonché del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, porta la trattazione dell'oggetto sopra indicato. Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'Ordine del Giorno sono depositati presso la Segreteria comunale almeno 48 ore prima.

OGGETTO:
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) -
MODIFICHE

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-704, Legge 27 dicembre 2013 n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU) dovuta dal possessore degli immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (Tasi) e nella tassa sui rifiuti (Tari);

VISTO il decreto Legge 6 marzo 2014 n. 16, con il quale il Governo è intervenuto a modificare la disciplina della TASI contenuta nella legge di stabilità 2014;

RICHIAMATA la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale con riferimento alla TASI, ha previsto modifiche ed esenzioni in materia;

VISTI:

- il vigente Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 17/04/2014, esecutiva;
- il vigente Regolamento generale delle entrate tributarie comunali approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 25.3.199, esecutivo, e successive modificazioni;

CONSIDERATA la necessità di apportare alcune modifiche al Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI), in raccordo con le modifiche legislative intervenute in materia, che coinvolgono altresì il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale propria (IMU), cui si procede con apposito separato atto;

VISTI:

- l'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446
- l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote, le tariffe nonché i regolamenti dei tributi locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007);
- l'articolo 174 del D. Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- il DM del Ministero dell'interno in data 28 ottobre 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 in data 31/10/2015), ha prorogato al 31 marzo 2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2016;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del 25.2.2016, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato lo schema del bilancio di previsione per il triennio 2016 – 2018;

VISTI:

- Lo Statuto comunale vigente;
- Il Regolamento comunale di contabilità vigente;
- D. Lgs. n. 18 agosto 2000 n. 267 - T.U.E.L. – e successive modificazioni ed integrazioni;
- il D. Lgs. n. 118/2011;

DATO atto che, in applicazione dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni, è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal Direttore dell'Area Finanziaria e Controllo;

VISTO l'allegato parere favorevole del Revisore unico dei conti;

CON voti favorevoli n. 8 e contrari n. 3 (Ungarelli Graziana, Bertoni Angela e Tosi Elisabetta) espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

1. di approvare le modifiche al Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI) così come meglio evidenziato nell'allegato A) alla presente deliberazione che ne forma parte integrante e sostanziale;
2. di approvare il nuovo Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI) così come da allegato B) al presente atto, che recepisce le modifiche apportate con il presente atto;
3. di dare atto che il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2016, ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 52, comma 2, del D. Lgs. n. 446/1997 e dell'articolo 53, comma 16, della Legge n. 388/2000;
4. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività ovvero entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio e comunque entro il 14 ottobre 2016 (termine perentorio), ai sensi dell'articolo 13, commi 13-bis e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);

Infine il Consiglio comunale, stante l'urgenza di provvedere,

CON voti favorevoli n. 8 e contrari n. 3 (Ungarelli Graziana, Bertoni Angela e Tosi Elisabetta) espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 17 DEL 17/03/2016

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
BASSI EMANUELE

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA CICCIA ANNA ROSA

Sala Bolognese, Lì 24/03/2016

COMUNE DI SALA BOLOGNESE

Città Metropolitana di Bologna

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero Delibera **17** del **17/03/2016**

Area Finanziaria/Controllo

OGGETTO

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - MODIFICHE

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N. 267

<p>IL DIRETTORE DELL'AREA INTERESSATA</p>	<p>Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere: FAVOREVOLE</p> <p>IL DIRETTORE DI AREA</p> <p>Data 10/03/2016</p> <p>dott.ssa GUIDI SILVIA</p>
<p>IL DIRETTORE AREA FINANZIARIA E CONTROLLO</p>	<p>Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere: FAVOREVOLE</p> <p>IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI</p> <p>Data 10/03/2016</p> <p>dott.ssa GUIDI SILVIA</p>

OGGETTO:

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI
(TASI) - MODIFICHE**

Allegato A)



COMUNE DI SALA BOLOGNESE
Provincia di Bologna

**Regolamento
Per La Disciplina Del Tributo
Per I Servizi Indivisibili
(TASI)**

Anno 2014

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 17.04.2014

Pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni dal 24.04.2014 al 09.05.2014

Ripubblicato all'Albo Pretorio per 30 giorni dal 10.05.2014 al 09.06.2014

Indice

Art. 1 - Oggetto	4
Art. 2 - Soggetto attivo	4
Art. 3 – Presupposto impositivo	4
Art. 4 –Soggetti passivi	4
Art. 5 – Base imponibile	5
Art. 6 - Aliquote	5
Art. 7 – Detrazione per abitazione principale	6
Art. 8 – Dichiarazione	6
Art. 9 – Versamenti	6
Art. 10 – Rimborsi e compensazione	7
Art. 11 – Attività di controllo e sanzioni	7
Art. 12– Riscossione coattiva	8
Art. 13 - Entrata in vigore del regolamento	8
Art. 14 – Clausola di adeguamento	8

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI
(TASI)**

<p>Art. 1 - Oggetto</p> <p>1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa al tributo sui servizi indivisibili (TASI) di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni.</p> <p>2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.</p>	<p>Art. 1 - Oggetto</p> <p>Invariato.</p>
<p>Art. 2 - Soggetto attivo</p> <p>1. Il Comune applica e riscuote il tributo relativamente agli immobili assoggettabili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.</p>	<p>Art. 2 - Soggetto attivo</p> <p>Invariato.</p>
<p>Art. 3 – Presupposto impositivo</p> <p>1. Il presupposto impositivo si verifica con il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati ed aree fabbricabili, così come definite ai fini dell'imposta municipale propria (IMU), a qualsiasi uso adibiti.</p> <p>2. È assoggettata ad imposizione anche l'abitazione principale, così come definita ai fini dell'IMU.</p>	<p>Art. 3 – Presupposto impositivo</p> <p>1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.</p> <p>2. In caso di locazione finanziaria, il tributo è dovuto dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata con verbale di consegna.</p>
<p>Art. 4 –Soggetti passivi</p> <p>1. Il soggetto passivo è il possessore o il detentore di fabbricati ed aree fabbricabili, di cui all'articolo 2.</p> <p>2. Nel caso in cui l'oggetto imponibile è occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, il titolare del diritto reale e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, a condizione che l'occupante non faccia parte dello stesso nucleo familiare del possessore.</p> <p>3. L'occupante versa la TASI nella misura compresa tra il 10 e il 30 per cento, del tributo complessivamente dovuto in base all'aliquota</p>	<p>Art. 4 –Soggetti passivi</p> <p>1. Il soggetto passivo TASI è il possessore o il detentore di unità immobiliari di cui al comma 669 della legge n. 147/2013 e successive modificazioni ed integrazioni.</p> <p>2. Nel caso in cui l'oggetto imponibile è occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, il titolare del diritto reale e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria.</p> <p>3. Invariato.</p>

<p>applicabile per la fattispecie imponibile occupata. La percentuale dovuta dall'occupante è fissata dal Consiglio Comunale con la delibera di approvazione delle aliquote. La restante parte è dovuta dal possessore.</p> <p>4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.</p> <p>5. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti, ogni possessore ed ogni detentore effettua il versamento della TASI in ragione della propria percentuale di possesso o di detenzione, avendo riguardo alla destinazione, per la propria quota, del fabbricato o dell'area fabbricabile, conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni.</p> <p>6. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.</p>	<p>4. Invariato.</p> <p>5. Invariato.</p> <p>6. Invariato.</p>
<p>Art. 5 – Base imponibile</p> <p>1. La base imponibile è la stessa prevista per l'applicazione dell'IMU, di cui all'articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011 convertito in legge n.214/2011 e s.m.i..</p> <p>2. Per la determinazione del valore delle aree fabbricabili si applica l'articolo 5 del vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'Imu.</p> <p>3. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. Per la definizione dell'inagibilità o inabitabilità si rinvia all'articolo 4 del vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'Imu.</p> <p>4. Per i fabbricati di interesse storico o artistico, di cui all'articolo 10 del Dlgs. n. 42 del 2004, la base imponibile è ridotta del 50 per cento. La riduzione di cui al presente comma non si cumula con la riduzione di cui al comma 3.</p>	<p>Art. 5 – Base imponibile Invariato.</p>
<p>Art. 6 - Aliquote</p> <p>1. Il Consiglio Comunale approva le aliquote entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Con la medesima delibera può essere deliberato l'azzeramento dell'aliquota con riferimento a determinate fattispecie imponibili, a settori di attività e tipologia e destinazione degli immobili.</p>	<p>Art. 6 - Aliquote Invariato.</p>

<p>2. Con la delibera di cui al comma 1, il Consiglio Comunale provvede all'individuazione dei servizi indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.</p>	
<p>Art. 7 – Detrazione per abitazione principale</p> <p>1. Con la delibera di cui all'articolo 6 il Consiglio Comunale può riconoscere una detrazione per abitazione principale, stabilendo l'ammontare e le modalità di applicazione, anche differenziando l'importo in ragione della situazione reddituale della famiglia anagrafica del soggetto passivo e dell'ammontare della rendita, ivi compresa la possibilità di limitare il riconoscimento della detrazione a determinate categorie di contribuenti.</p>	<p>Art. 7 – Detrazione per abitazione principale Invariato.</p>
<p>Art. 8 – Dichiarazione</p> <p>1. I soggetti individuati all'articolo 4 sono tenuti a presentare apposita dichiarazione, con modello messo a disposizione dal Comune, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha inizio il possesso o la detenzione dei fabbricati ed aree assoggettabili al tributo, la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimaste invariate.</p>	<p>Art. 8 – Dichiarazione</p> <p>1. I soggetti individuati all'articolo 4 sono tenuti a presentare la dichiarazione di cui all'art 9, comma 6, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, entro il termine previsto per legge, per comunicare l'inizio del possesso o la detenzione dei fabbricati ed aree assoggettabili al tributo, la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimaste invariate.</p>
<p>Art. 9 – Versamenti</p> <p>1. Il pagamento del tributo è effettuato, in deroga all'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. 241/97 (tramite F24) nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17 in quanto compatibili.</p> <p>2. Il tributo è versato in autoliquidazione da parte del contribuente. Il Comune può, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico del contribuente, inviare moduli di pagamento precompilati, fermo restando che in caso di mancato invio dei moduli precompilati il soggetto passivo è comunque tenuto a versare l'imposta dovuta sulla base di quanto risultante dalla dichiarazione nei termini di cui al successivo comma 3.</p> <p>3. Il soggetto passivo effettua il versamento del tributo complessivamente dovuto per l'anno in corso in due rate, delle quali la prima entro il 16 giugno, pari all'importo dovuto per il primo semestre calcolato sulla base delle aliquote e delle eventuali detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. La seconda rata deve</p>	<p>Art. 9 – Versamenti Invariato.</p>

<p>essere versata entro il 16 dicembre, a saldo del tributo dovuto per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento del tributo complessivamente dovuto in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Per l'anno 2014, la rata di acconto è versata con riferimento alle aliquote e alle eventuali detrazioni deliberate per l'anno.</p> <p>4. Il tributo non è versato qualora esso sia inferiore a 12 euro. Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.</p> <p>5. La Giunta Comunale può stabilire differimenti di termini per i versamenti per situazioni particolari.</p>	
<p>Art. 10 – Rimborsi e compensazione</p> <p>1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.</p> <p>2. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data di pagamento o dalla data in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.</p> <p>3. Le somme da rimborsare possono su richiesta del contribuente, avanzata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di TASI. La compensazione è subordinata alla notifica del provvedimento di accoglimento del rimborso.</p> <p>4. Non si procede al rimborso di somme fino a euro 12,00.</p>	<p>Art. 10 – Rimborsi e compensazione Invariato.</p>
<p>Art. 11 – Attività di controllo e sanzioni</p> <p>1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nella legge n. 147 del 2013 e nella legge n. 296 del 2006.</p> <p>2. Con delibera di Giunta Comunale viene designato il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività.</p> <p>3. Non si procede all'emissione dell'atto di accertamento qualora l'ammontare dovuto,</p>	<p>Art. 11 – Attività di controllo e sanzioni Invariato.</p>

<p>comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di euro 12, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.</p> <p>4. Per incentivare l'attività di controllo, una quota delle somme effettivamente accertate a titolo definitivo, a seguito della emissione di avvisi di accertamento della TASI, potrà essere destinata con modalità stabilite dalla Giunta Comunale, se previsto dalla legge, alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale che ha partecipato a tale attività.</p>	
<p>Art. 12- Riscossione coattiva</p> <p>1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602 del 1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639 del 1910.</p> <p>2. Non si procede alla riscossione coattiva qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di euro 12,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.</p>	<p>Art. 12- Riscossione coattiva Invariato.</p>
<p>Art. 13 - Entrata in vigore del regolamento</p> <p>1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2014.</p>	<p>Art. 13 - Entrata in vigore del regolamento Invariato.</p>
<p>Art. 14 – Clausola di adeguamento</p> <p>1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute.</p> <p>2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.</p>	<p>Art. 14 – Clausola di adeguamento Invariato.</p>

OGGETTO:
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO PER I SERVIZI



INDIVISIBILI (TASI) - MODIFICHE

COMUNE DI SALA BOLOGNESE

Provincia di Bologna

**Regolamento
Per La Disciplina Del Tributo
Per I Servizi Indivisibili
(TASI)**

Anno 2014

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 17.04.2014

Pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni dal 24.04.2014 al 09.05.2014

Ripubblicato all'Albo Pretorio per 30 giorni dal 10.05.2014 al 09.06.2014

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. ----- del 17.3.2016

Indice

Art. 1 - Oggetto	3
Art. 2 - Soggetto attivo	3
Art. 3 – Presupposto impositivo	3
Art. 4 –Soggetti passivi	3
Art. 5 – Base imponibile	4
Art. 6 - Aliquote	4
Art. 7 – Detrazione per abitazione principale	4
Art. 8 – Dichiarazione	4
Art. 9 – Versamenti	4
Art. 10 – Rimborsi e compensazione	5
Art. 11 – Attività di controllo e sanzioni	5
Art. 12– Riscossione coattiva	5
Art. 13 - Entrata in vigore del regolamento	5
Art. 14 – Clausola di adeguamento	5

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI
(TASI)**

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa al tributo sui servizi indivisibili (TASI) di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Art. 2 - Soggetto attivo

1. Il Comune applica e riscuote il tributo relativamente agli immobili assoggettabili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

Art. 3 – Presupposto impositivo

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
2. In caso di locazione finanziaria, il tributo è dovuto dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata con verbale di consegna.

Art. 4 –Soggetti passivi

1. Il soggetto passivo TASI è il possessore o il detentore di unità immobiliari di cui al comma 669 della legge n. 147/2013 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Nel caso in cui l'oggetto imponibile è occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, il titolare del diritto reale e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria.
3. L'occupante versa la TASI nella misura compresa tra il 10 e il 30 per cento, del tributo complessivamente dovuto in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata. La percentuale dovuta dall'occupante è fissata dal Consiglio Comunale con la delibera di approvazione delle aliquote. La restante parte è dovuta dal possessore.
4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
5. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti, ogni possessore ed ogni detentore effettua il versamento della TASI in ragione della propria percentuale di possesso o di detenzione, avendo riguardo alla destinazione, per la propria quota, del fabbricato o dell'area fabbricabile, conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni.
6. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

Art. 5 – Base imponibile

1. La base imponibile è la stessa prevista per l'applicazione dell'IMU, di cui all'articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011 convertito in legge n.214/2011 e s.m.i..
2. Per la determinazione del valore delle aree fabbricabili si applica l'articolo 5 del vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'Imu.
3. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. Per la definizione dell'inagibilità o inabitabilità si rinvia all'articolo 4 del vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'Imu.
4. Per i fabbricati di interesse storico o artistico, di cui all'articolo 10 del Dlgs. n. 42 del 2004, la base imponibile è ridotta del 50 per cento. La riduzione di cui al presente comma non si cumula con la riduzione di cui al comma 3.

Art. 6 - Aliquote

1. Il Consiglio Comunale approva le aliquote entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Con la medesima delibera può essere deliberato l'azzeramento dell'aliquota con riferimento a determinate fattispecie imponibili, a settori di attività e tipologia e destinazione degli immobili.
2. Con la delibera di cui al comma 1, il Consiglio Comunale provvede all'individuazione dei servizi indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

Art. 7 – Detrazione per abitazione principale

1. Con la delibera di cui all'articolo 6 il Consiglio Comunale può riconoscere una detrazione per abitazione principale, stabilendo l'ammontare e le modalità di applicazione, anche differenziando l'importo in ragione della situazione reddituale della famiglia anagrafica del soggetto passivo e dell'ammontare della rendita, ivi compresa la possibilità di limitare il riconoscimento della detrazione a determinate categorie di contribuenti.

Art. 8 – Dichiarazione

1. I soggetti individuati all'articolo 4 sono tenuti a presentare la dichiarazione di cui all'art 9, comma 6, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, entro il termine previsto per legge, per comunicare l'inizio del possesso o la detenzione dei fabbricati ed aree assoggettabili al tributo, la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimaste invariate.

Art. 9 – Versamenti

1. Il pagamento del tributo è effettuato, in deroga all'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. 241/97 (tramite F24) nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17 in quanto compatibili.
2. Il tributo è versato in autoliquidazione da parte del contribuente. Il Comune può, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico del contribuente, inviare moduli di pagamento precompilati, fermo restando che in caso di mancato invio dei moduli precompilati il soggetto passivo è comunque tenuto a versare l'imposta dovuta sulla base di quanto risultante dalla dichiarazione nei termini di cui al successivo comma 3.
3. Il soggetto passivo effettua il versamento del tributo complessivamente dovuto per l'anno in corso in due rate, delle quali la prima entro il 16 giugno, pari all'importo dovuto per il primo semestre calcolato sulla base delle aliquote e delle eventuali detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. La seconda rata deve essere versata entro il 16 dicembre, a saldo del tributo dovuto per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento del tributo complessivamente dovuto in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Per l'anno 2014, la rata di acconto è versata con riferimento alle aliquote e alle eventuali detrazioni deliberate per l'anno.

4. Il tributo non è versato qualora esso sia inferiore a 12 euro. Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.
5. La Giunta Comunale può stabilire differimenti di termini per i versamenti per situazioni particolari.

Art. 10 – Rimborsi e compensazione

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data di pagamento o dalla data in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
3. Le somme da rimborsare possono su richiesta del contribuente, avanzata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di TASI. La compensazione è subordinata alla notifica del provvedimento di accoglimento del rimborso.
4. Non si procede al rimborso di somme fino a euro 12,00.

Art. 11 – Attività di controllo e sanzioni

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nella legge n. 147 del 2013 e nella legge n. 296 del 2006.
2. Con delibera di Giunta Comunale viene designato il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività.
3. Non si procede all'emissione dell'atto di accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di euro 12, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.
4. Per incentivare l'attività di controllo, una quota delle somme effettivamente accertate a titolo definitivo, a seguito della emissione di avvisi di accertamento della TASI, potrà essere destinata con modalità stabilite dalla Giunta Comunale, se previsto dalla legge, alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale che ha partecipato a tale attività.

Art. 12– Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602 del 1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639 del 1910.
2. Non si procede alla riscossione coattiva qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di euro 12,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

Art. 13 - Entrata in vigore del regolamento

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2014.

Art. 14 – Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute.
2. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.